

FRANCIA***Conseil constitutionnel*, decisione n. 2025-1185 QPC del 13 marzo 2026, *M. Mostafa B.* [Pena accessoria obbligatoria della confisca di taluni beni in relazione al traffico di stupefacenti]**

17/03/2026

Il *Conseil constitutionnel* ha integralmente accolto una *question prioritaire de constitutionnalité* che gli era stata sottoposta dalla *chambre criminelle* della *Cour de cassation*.

Era sospettato d'incostituzionalità l'art. 222-49 del Codice penale, nella formulazione derivante dalla legge n. 2012-409 del 27 marzo 2012. Vi si prevede una pena automatica di confisca di qualsiasi bene che sia servito a commettere un reato legato al traffico di stupefacenti¹; secondo il ricorrente nel giudizio *a quo*, tale disposizione, non consentendo al giudice di modulare il trattamento sanzionatorio o di dispensarne il condannato, violerebbe i principi di necessità e individualizzazione delle pene.

Il principio d'individualizzazione delle pene richiede che una sanzione venga irrogata soltanto in presenza di un'espressa statuizione del giudice, tenendo conto delle circostanze del caso di specie; al tempo stesso, il legislatore può dettare regole volte ad assicurare un'efficace repressione dei reati.

L'art. 222-49 del Codice prevede una pena accessoria obbligatoria: introducendola, il legislatore ha inteso rafforzare la repressione dei reati legati al traffico di stupefacenti. Tuttavia, la disposizione impugnata non consente al giudice penale, in caso di condanna, di non disporre la confisca dei beni interessati – o di una loro frazione – per tenere conto delle circostanze del caso concreto. Se è vero che l'art. 132-58 consente al giudice di dispensare dalla pena in ambito *correctionnel*, ciò può tuttavia avvenire soltanto se risulta che la risocializzazione del reo ha avuto luogo, che il pregiudizio causato è riparato e che l'allarme provocato dal reato è cessato. Inoltre, la dispensa interessa qualsiasi pena, all'infuori della confisca di oggetti pericolosi o nocivi. Di per sé, perciò, la previsione dell'art. 132-58 non è idonea ad assicurare il rispetto delle esigenze riconducibili al principio d'individualizzazione delle pene. Ne discende, l'incostituzionalità dell'art. 222-49 del Codice penale. In questo caso, la declaratoria d'incostituzionalità ha effetto dalla data di pubblicazione della decisione del *Conseil* ed è applicabile a tutti i procedimenti in corso a quella data.

La decisione è consultabile a questo [link](#); non è stato pubblicato un comunicato-stampa.

Giacomo Delledonne

¹ Si tratta di un'ipotesi di confisca generale, per il cui inquadramento si rinvia alla ricerca Comp. 358 – *La confisca in alcuni ordinamenti europei*.